



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0000835
del 19/01/2017 ore 15:52:34
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: me

Roma, 19 GEN. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
Commercialisti e degli esperti contabili
di SALERNO
Via Roma 39
84121 Salerno (SA)**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 327/2016_ organismi composizione crisi da sovraindebitamento

In merito ai quesiti formulati in data 14 novembre 2016, in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento, si osserva quanto segue.

L'Ordine richiede se sia possibile, alla luce della normativa primaria e secondaria vigente, accettare che nell'elenco tenuto dall'OCC costituito in seno all'ordine dei Commercialisti di Salerno vengano iscritti anche professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali (a titolo d'esempio gli Avvocati) che siano in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

L'Ordine fa altresì presente che il regolamento recante le norme di funzionamento ed organizzazione dell'OCC – allegato al quesito - non contiene espresse previsioni che impongano di negare l'iscrizione all'Elenco tenuto presso l'OCC di professionisti diversi da quelli iscritti all'Albo dei Commercialisti e degli Esperti contabili.

Si impone, pertanto, una sintetica disamina della normativa relativa alla crisi da sovraindebitamento e del regolamento di funzionamento adottato dall'OCC.

L'art. 15, comma 2, della legge n. 3 prevede espressamente che gli OCC sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il comma 1 della stessa previsione chiarisce che gli OCC costituiti presso le CCIAA, gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, dei Notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro tenuto presso il Ministero.

Le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi sono demandati al regolamento attuativo, adottato con decreto n. 202 dal Ministro della Giustizia, di concerto con Ministro dello Sviluppo economico e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 24 settembre 2012.

Occorre precisare che l'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012 puntualizza come i compiti e le funzioni attribuiti agli OCC possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f. ovvero da un Notaio (cfr. P.O. n. 161 del 12 luglio 2016). Per

meglio chiarire, oltre ai Notai, si tratta di professionisti o di società tra professionisti iscritti all'albo degli Avvocati o all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.

La legge n. 3/2012 non si sofferma sui criteri da adottare per la formazione degli Elenchi degli OCC. Scarse sono anche le previsioni del d.m. n. 202/2014 dedicate a tali aspetti (cfr. art. 4 d.m. n. 202/2014).

In particolare e con riferimento al summenzionato quesito posto dall'Ordine richiedente, v'è da dire che il d.m. n. 202/2014, non fornisce ulteriori delucidazioni circa i requisiti professionali dei gestori della crisi inclusi nell'Elenco dell'OCC istituito da un Ordine professionale, oltre a quelle strettamente attinenti alla qualificazione professionale e agli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del d.m. n. 202/2014.

A ben vedere, unico riferimento in qualche modo collegato all'aspetto della qualificazione (*recte*, della competenza specifica) del professionista è rappresentato dall'art. 19 del d.m. n. 202/2014 che, come è noto, esenta dagli obblighi formativi previsti nell'art. 4, comma 5 lett. d), e comma 6, d.m. n. 202/2014 i professionisti iscritti all'albo degli Avvocati, dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili e dei Notai che siano stati nominati in almeno quattro procedure, come curatori, commissari giudiziali, delegati alle vendite nelle procedure esecutive ovvero che siano stati già nominati gestori o liquidatori ai sensi dell'art. 15, comma 9, della legge n. 3/2012.

Quanto accennato conduce a concludere che, stando alla normativa vigente, non si rinvergono preclusioni alla accettazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco pervenuta all'OCC da parte di professionisti differenti dagli iscritti all'Albo di appartenenza.

Eventuali criteri precipuamente inerenti alle modalità di formazione dell'Elenco o di selezione dei gestori possono essere decisi dall'Ordine territoriale in cui l'OCC è stato istituito e, se del caso, esplicitati nel regolamento sull'organizzazione dell'OCC, ovvero in un regolamento interno destinato a disciplinarne specifici aspetti di funzionamento.

A titolo d'esempio, in assenza di espresse previsioni normative sul punto, nulla vieta che l'OCC, anche nella fase successiva a quella di prima formazione dell'Elenco e con successive modificazioni del regolamento ovvero con regolamentazione interna, possa prevedere modalità specifiche circa l'aggiornamento dell'Elenco dei gestori, stabilendone, se del caso, un numero in relazione allo (stimato) fabbisogno previsto, ovvero prevedendo un limite numerico stabilito in relazione alle domande pervenute e alla data di ricevimento delle stesse.

A fronte dell'ampia autonomia lasciata all'Ordine nella organizzazione interna e nella scelta di criteri per la formazione dell'Elenco dei Gestori ulteriori a quelli già previsti nella normativa sulle crisi da sovraindebitamento, essendo l'OCC una "articolazione interna" dell'Ordine territoriale, sarebbe comunque preferibile che l'Elenco dei gestori sia composto da soggetti iscritti all'ordine in cui l'OCC è stato istituito. In tal modo l'Ordine di appartenenza può procedere con maggiore facilità alla verifica circa:

- il pagamento del contributo annuale, per tramite del quale contribuiscono, ancorchè indirettamente, al funzionamento dell'OCC;
- il non aver riportato sanzioni disciplinari tali da inficiare il requisito di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, d.m. n. 202/2014;
- il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua (FPC).

Come accennato, previsioni di dettaglio circa la formazione dell'Elenco e i criteri di inclusione nel medesimo possono essere fissati nel regolamento adottato dall'OCC.

Al riguardo, occorre precisare che l'art. 4 del regolamento dell'OCC istituito dall'Ordine di Salerno e approvato dall'Ordine medesimo con delibera del 27 aprile 2016 prevede che, ai fini della nomina in qualità di gestore, l'iscritto - generalmente inteso - sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC), che abbia adempiuto agli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5 e 6 del decreto n. 202/2014, che sia in possesso di una polizza professionale adeguata, che sia in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione all'Ordine e che non abbia riportato, nei cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione, nessun tipo di sanzione disciplinare.

Fermo restando quanto detto in relazione all'apertura dell'Elenco anche a professionisti differenti dai Commercialisti, la previsione del regolamento di funzionamento dell'OCC di Salerno impone comunque

un'attenta verifica dei presupposti soprarichiamati, verifica da effettuare, se del caso, anche per mezzo di un proficuo scambio di informazioni con l'Ordine di appartenenza del professionista non iscritto all'Albo dei Commercialisti e degli Esperti contabili.

Cordiali Saluti.

Francesca Maione 